

Occupante senza titolo - Domanda di rilascio da parte dell'assegnatario - Eccezione di decadenza dell'assegnazione e di sussistenza della facoltà di regolarizzare l'occupazione ex art. 25 d.P.R. n. 1035 del 1972 - Inammissibilità - Fondamento.

L'occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso in locazione secondo la disciplina del d.P.R. n. 1035 del 1972, che sia convenuto dall'assegnatario con azione di rilascio, non può contrastare la domanda deducendo la decadenza dell'istante dall'assegnazione e la propria facoltà di ottenere la regolarizzazione dell'occupazione in rapporto locativo ex art. 25 del citato d.P.R., dal momento che il suddetto godimento di fatto dell'immobile, ancorché accompagnato dalla corresponsione del canone, non costituisce di per sé titolo idoneo ad estinguere il diritto dell'assegnatario medesimo. Inoltre, esula dai poteri del giudice ordinario il sindacato, sia pure incidentale, sugli atti amministrativi attinenti all'eventuale decadenza del precedente assegnatario in relazione alla menzionata regolarizzazione, vertendosi in tema di interventi discrezionali dei competenti organi dell'ente assegnante, a fronte dei quali non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo dell'occupante stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 33773 del 19/12/2019 (Rv. 656230 - 02)